

Per ogni autorizzazione all'abbattimento di alberi tutelati è obbligatoria l'attuazione di una misura di compensazione, da concordare con il Servizio Ambiente e Qualità Urbana.

Tale misura deve garantire il rapporto minimo di un nuovo albero piantato per ogni albero abbattuto (1:1) e si concretizza con la ripiantumazione di pari numero di essenze arboree, anche di specie differenti, nell'area interessata.

### ELIMINARE 3° CAPOVERSO

#### MOTIVAZIONI:

- Non esiste il punto D nell'articolo 39, si tratta di una formula per indennizzo economico

#### SOSTITUIRE IL 4° CAPOVERSO CON:

Il Servizio Ambiente valuterà le essenze arboree nella qualità botanica e nelle caratteristiche morfometriche di fornitura, privilegiando quelle che favoriscono l'armonizzazione bio-paesaggistica e riducono le problematiche fitosanitarie e allergeniche. Chi effettua la compensazione è tenuto a garantire la manutenzione e l'attecchimento della nuova essenza.

Qualora il reimpianto in loco non fosse tecnicamente realizzabile, le possibili compensazioni alternative sono:

- ripiantumazione di pari numero di essenze arboree, anche di specie differenti, in altre aree urbane, da proporre al Servizio Ambiente;
- fornitura all'Ente Comunale di alberi per un valore pari al valore biologico degli alberi abbattuti;
- indennizzo pari al 40% del danno biologico seguendo le indicazioni di quantificazione economica riportate di seguito, da destinare esclusivamente alla piantumazione di nuove essenze arboree in altre aree pubbliche.

Il punto 2 va bene tal quale

Parere Contabile favorevole  
Ja

2000 euro F  
Luigi Malinverni

Caro

Il sottoscritto Direttore del Settore Ambiente, Impiantistica Spettro e Sicurezza Territoriale esprime parere favorevole in merito alle richieste tecniche del presente atto

Alto

Carlo Mare